

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BO, VENTURI, VOLPONI, ULIANICH, VESENTINI, SPITELLA, CHIARANTE, ALBERICI, CALLARI GALLI, FONTANA Alessandro, CASCIA e MANCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1987

### Provvidenze urgenti a favore della libera Università degli studi di Urbino

ONOREVOLI SENATORI. – Il caso della libera Università degli studi di Urbino, sorta nell'anno 1502, è diverso e anomalo rispetto a quello delle altre università non statali legalmente riconosciute.

Non si tratta soltanto della sua emblematica plurisecolare tradizione di libertà, ma del suo dipendere economicamente soltanto dalle sue forze, operando per giunta in una zona tra le più depresse d'Italia, dove è proprio essa a rappresentare in fondo la principale risorsa.

Questa Università, infatti, non usufruisce di alcun sostegno finanziario da parte delle grandi forze economiche nazionali, come avviene per altre libere università italiane; mentre, per grandezza, numero di facoltà, corsi di laurea ed istituti, per ricchezza di

iniziative e complessità di gestione, figura di gran lunga come la più grande delle università libere, dopo l'Università cattolica.

Assolve inoltre un ruolo di grande rilievo nel quadro dell'istruzione universitaria italiana, dimostrando di sapersi portare perfino all'avanguardia quale università residenziale, caricandosi di iniziative coraggiose, senza dubbio per essa pesanti economicamente, che dovevano o potevano essere affrontate direttamente dallo Stato rientrando nel settore dell'assistenza agli studenti: si allude ai suoi famosi *colleges* universitari.

Data la notevole tradizione e la sua posizione geografica centrale, accoglie giovani provenienti da ogni parte della Penisola, ma soprattutto dalle regioni del sud; quindi attinge da

serbatoi poveri e non può, anche per questo, elevare le tasse di frequenza, il che sarebbe poi provvedimento poco risolutivo.

È l'università libera italiana che più di tutte si è adeguata alle università statali.

Tuttavia i contributi che attualmente riceve dallo Stato sono del tutto insufficienti e quasi irrisori rispetto ai suoi bilanci di esercizio. Arrivano poi con enorme ritardo, cosicché per il pagamento degli stipendi per il personale docente e non docente - stipendi in continuo aumento in base alle disposizioni di legge - deve ricorrere a costose anticipazioni di cassa con gli istituti di credito: in questo momento i suoi debiti con gli istituti di credito ammontano a varie decine di miliardi. È arrivata quindi ad una situazione insostenibile, tanto che la sua esistenza, se in questi ultimi anni è stata del tutto precaria e asfittica, oggi è diventata impossibile; in particolare è stata proprio la mancata approvazione del disegno di legge governativo riguardante le università non statali, con le provvidenze che conteneva, che ha reso indilazionabile un intervento come il finanziamento straordinario, di cui all'articolo 1 del disegno di legge, che oggi si richiede per sanare il passato e che coincide appunto, come cifra, con il contributo atteso e indispensabile che ad essa sarebbe toccato per gli anni 1986 e 1987, se non si fosse verificata l'interruzione della passata legislatura. L'ammontare infatti è calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del disegno di legge del Governo concernente le università non statali legalmente

riconosciute presentato nella precedente legislatura e sulla prassi di riservare a Urbino circa un terzo della cifra globale.

Ma urge soprattutto nei suoi riguardi un provvedimento risolutivo, decisivo e di natura stabile, che le garantisca almeno una esistenza decente ed il minimo di tranquillità economica necessario per una qualsiasi programmazione, perchè possa continuare ad operare in silenzio, secondo la sua missione insostituibile di università non già privata, ma pubblica, aperta a tutti i credi, le voci e le istanze del mondo culturale contemporaneo. Anche, del resto, la famosa università di Oxford, in grave crisi economica, riceve oggi direttamente o indirettamente tre quarti delle sue entrate dallo Stato, che peraltro non le sono sufficienti.

Per quanto concerne l'articolo 2, si tenga infine presente che da vari decenni la libera Università degli studi di Urbino, senza dubbio oggi la più povera delle università italiane, non riceve alcun aiuto per l'edilizia; ragion per cui la sua libertà diventa come una punizione. E ciò tanto più ingiustamente in considerazione di quanto essa ha da sola realizzato, come si è detto, per risolvere il problema residenziale degli studenti. L'esclusione dell'Università urbinata, infatti, dalle provvidenze per l'edilizia universitaria diventa gravissimo impedimento per ogni moderno sviluppo, facendole registrare una situazione di arretramento non più recuperabile di strutture e di impianti a confronto con le università statali, a cominciare da quelle della sua stessa regione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Alla libera Università degli studi di Urbino è corrisposto un contributo per ciascun esercizio finanziario pari a 40 miliardi di lire annui.

2. Per l'esercizio finanziario 1988 è concesso inoltre un contributo straordinario pari a 30 miliardi di lire.

**Art. 2.**

1. La libera Università degli studi di Urbino partecipa al riparto degli interventi per l'edilizia universitaria previsti dalla legge 25 giugno 1985, n. 331, e successive modificazioni e integrazioni, in deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della predetta legge n. 331 del 1985.

**Art. 3.**

1. All'onere di 70 miliardi per l'anno 1988 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE», e all'onere di 40 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.